



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DR n. 1977 del 5.05.2014**

**Oggetto: Modifica del “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”.**

**IL RETTORE**

**Visto** il “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”, emanato con D.R. n. 3842 del 21/06/2013;

**Vista** la Deliberazione del 25.03.2014 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell’art. 5 del suddetto Regolamento e dell’art. 2 dell’Allegato A “fac-simile Bando di concorso per l’attribuzione di borse dei studio di ricerca”;

**Vista** la deliberazione del 15.04.2014 con il quale il Senato Accademico ha approvato la modifica all’art. 5 del Regolamento e dell’art. 2 dell’Allegato A “fac-simile Bando di concorso per l’attribuzione di borse dei studio di ricerca”;

**Vista** la Legge 240 del 20.12.2010 come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ed in particolare l’art. 18, comma 1 lettera b);

**Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 ed in particolare l’art 50, comma 4 lett. h);

**Valutato** ogni opportuno elemento;

**Decreta**

- 1) A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto, il “Regolamento Borse di Studio di ricerca” ed i suoi allegati, sono modificati come di seguito riportato.

F.to Il Magnifico Rettore  
Prof. Gianmaria AJANI

Visto il Direttore  
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento, da parte dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca di I livello (di seguito Centri) dell'Università di Torino, delle seguenti tipologie di borse di studio di ricerca (di seguito borse):

A) Borse attivate su fondi propri dei Dipartimenti/Centri.

B) Borse attivate sulla base di specifiche convenzioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si definisce Borsa di studio di ricerca il rapporto in base al quale l'Università degli Studi di Torino mette a disposizione di una persona una somma di denaro allo scopo di favorire la sua formazione nello svolgimento di un'attività di ricerca.

### **Art. 2 – Finanziamento delle borse**

Le borse di cui al punto A) dell'art. 1 possono essere attivate con fondi propri del Dipartimento/Centro provenienti da contratti, convenzioni e donazioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché con fondi per la ricerca per i quali le eventuali regole di rendicontazione non escludano l'attivazione di borse di studio.

Le borse di cui al punto B) dell'art. 1 sono attivate sulla base di **specifiche** convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, senza oneri finanziari per l'Ateneo, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi. Tali convenzioni sono stipulate dal Direttore del Dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, o dal Presidente del Centro, previa deliberazione del Comitato Scientifico; esse devono indicare:

- Il contributo messo a disposizione dell'Ente finanziatore e le modalità di versamento dello stesso.
- La disciplina relativa alla proprietà dei risultati, alle eventuali invenzioni ed ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente l'Università in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo.
- Le modalità di pubblicazione dei risultati.

Qualora le borse di studio di cui al punto B) dell'art. 1 non siano, per qualunque motivo, fruite in tutto o in parte, i relativi fondi, previo accordo con il finanziatore, sono destinati ad altre borse di studio.

### **Art. 3 – Responsabile Scientifico.**

Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione di un ricercatore o docente dell'Ateneo in qualità di Responsabile Scientifico.

Nel caso di borse di cui al punto A) dell'art. 1, finanziate su specifici progetti di ricerca, il Responsabile Scientifico si identifica con il titolare della ricerca o suo delegato. In tutti gli altri casi, il Responsabile Scientifico è individuato dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, all'atto dell'attivazione della borsa.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1 il Responsabile scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

### **Art. 4 – Attivazione delle borse.**

Le borse di studio sono attivate, ai sensi del presente regolamento, su delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, interessato allo svolgimento delle attività di ricerca e previo espletamento di pubblico concorso da bandirsi sulla base dello schema tipo allegato al presente regolamento (*Allegato A*). Ferma restando la possibilità per il Dipartimento di dare ulteriori forme di pubblicità, il bando di concorso deve essere pubblicato sull'Albo ufficiale d'Ateneo per non meno di quindici giorni.

Il bando di concorso deve indicare:

- i requisiti di ammissione;
- le modalità di presentazione della domanda;
- la durata e l'importo della borsa;
- il progetto di ricerca nell'ambito del quale si svolgono le attività del borsista;
- il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione è svolta l'attività del borsista;
- l'indicazione della struttura presso la quale il borsista deve svolgere la propria attività;
- le modalità di svolgimento delle prove e valutazione delle stesse.

#### **Art. 5 – Destinatari delle borse.**

Le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza” rilasciata dal MIUR, tale dichiarazione dovrà essere ottenuta da parte della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, può ammettere la partecipazione, a singoli bandi, di candidati in possesso della sola Laurea Triennale.

E' preclusa la partecipazione alle procedura per il conferimento delle borse di studio di cui al presente regolamento **a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore** appartenente al Dipartimento/Centro che delibera o al Dipartimento/Centro presso il quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo

#### **Art. 6 – Durata e importo delle borse.**

Le borse di studio possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni; previa disponibilità dei fondi il Consiglio di Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, su richiesta del Responsabile Scientifico, può deliberarne, per una sola volta, il rinnovo per una durata non superiore a quella originariamente prevista.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'Ateneo ai sensi del presente Regolamento, anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.

Le borse non sono cumulabili con assegni di ricerca ed altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

L'ammontare delle borse di studio non può essere inferiore all'importo netto previsto per le borse di studio per la frequenza del dottorato di ricerca.

#### **Art 7- Commissione giudicatrice.**

La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro che attiva la borsa ed è composta da tre esperti nel settore.

Nel caso di borse di cui al punto B) dell'art. 1, può partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di esperto, un rappresentante dell'ente finanziatore della borsa di studio.

Il Consiglio di Dipartimento, o il Comitato di Gestione del Centro, può affidare le funzioni di segretario verbalizzante a personale t/a.

#### **Art. 8 - Svolgimento delle prove.**

La selezione per l'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento è per titoli e curriculum.

Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un colloquio inteso ad accertare l'idoneità del candidato alle attività di ricerca. Tale colloquio può essere svolto in forma telematica.

La Commissione dispone di 100 punti che, nel caso in cui sia previsto il colloquio, sono da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale. Entro tali limiti,

la Commissione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale, se previsto.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare e pubblicizzare la graduatoria di merito.

#### **Art. 9 – Conferimento delle borse.**

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico da predisporre secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento (*Allegato B*).

L'inizio delle attività del borsista è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e con il borsista.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino.

La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione.

In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

#### **Art. 10 - Erogazione delle borse.**

Le borse sono erogate in rate mensili posticipate.

In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento/Centro una motivata richiesta di decadenza dalla borsa. Il Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, decidono nella prima seduta utile.

#### **Art. 11- Diritti e doveri dei borsisti.**

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1, i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento/Direttore del Centro e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1, la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi, è regolata dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio del Dipartimento/Comitato di Gestione del Centro, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

**Art. 12 – Copertura assicurativa**

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento/Centro, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

**Art. 13 – Natura giuridica delle borse.**

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse di cui al presente regolamento sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

**Art 14- Norme finali.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitarie.